



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 236 DEL 21/12/2021)

OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI PER L'ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO, IN REGIME SEMPLIFICATO, AI PUBBLICI ESERCIZI ED ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI ALIMENTARI

L'anno **2021** il giorno **21** del mese di **dicembre** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **09:20** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
ANGIOI ANGELO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SOTGIU MARCELLA	Assessore	Presente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale

su proposta dell'Assessore alle attività produttive - artigianato, agricoltura e commercio;
dato atto che:

- ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.lgs. n. 267/2000, spettano al Comune le funzioni amministrative che riguardano lo sviluppo economico della propria comunità territoriale, da esercitarsi secondo il principio di sussidiarietà, nell'ambito di processi di riqualificazione e valorizzazione degli ambiti urbani e di sostegno alle politiche occupazionali, attraverso il supporto delle imprese, in quanto attività a servizio della residenza e del turismo, oltre che efficaci presidi a garanzia della sicurezza sociale;
- la situazione emergenziale in cui si è venuto a trovare il Paese, a causa della diffusione del COVID-19, ha determinato l'introduzione di norme sempre più restrittive alla circolazione delle persone ed allo svolgimento delle attività commerciali e produttive, volte a contenere il più possibile l'epidemia;
- sussiste, dunque, nel contesto emergenziale di cui ad oggi non si hanno certezze circa la durata, la necessità di adottare misure di vario genere, anche di sostegno, organizzative e procedurali, a favore delle attività economiche in palese difficoltà per l'assenza o, comunque, la drastica riduzione degli introiti derivante dalla disciplina normativa sul distanziamento sociale e sull'obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro per il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza per clientela e operatori;

richiamati:

- a) la circolare del Consiglio dei Ministri n. 51 del 14 dicembre 2021, contenente indicazioni circa l'ulteriore proroga dello stato di emergenza sino al 31 marzo 2022 da definirsi mediante emanazione di apposito Decreto-Legge;
- b) il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, che detta ulteriori misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;
- c) il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, al 31.12.2021;
- d) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021, recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, relativo alle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- e) l'art. 181, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020 il quale prevede l'esonero fino al 30/06/2021 dal pagamento di Tosap e Cosap da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l'utilizzo di suolo pubblico nonché importanti misure autorizzatorie semplificate in vigore fino al 31.12.2021;

visto l'art. 9-ter, commi 2, 4 e 5 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176, secondo cui:

- al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti



COMUNE DI ORISTANO

l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3-*quater*, del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate dal pagamento del canone di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sino al 31.03.2022;

- a far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con planimetria allegata, in deroga al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 marzo 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte di esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande e di attività artigiane, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedie e ombrelloni, non è subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6, comma 1, lett.-e *bis*), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia);

ritenuto alla luce delle norme citate, al fine di favorire la ripresa ed il rilancio delle attività di pubblico esercizio, procedere con l'adozione di misure di sostegno semplificazione che consentano il più facile accesso all'utilizzo del suolo pubblico da parte delle imprese interessate;

valutato che favorire le attività dei pubblici esercizi in luoghi all'aperto costituisce importante misura di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da COVID-19;

ravvisata l'opportunità, in parziale analogia a quanto disposto dall'art. 9-ter, del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, di estendere le semplificazioni e misure di sostegno anzidette anche alle attività artigianali alimentari (ad es. pasticcerie, gelaterie, pizzerie d'asporto, gastronomie e similari);

valutato inoltre che occorre, in assenza di un apposito regolamento per la concessione del suolo pubblico e nelle more della predisposizione ed approvazione dello stesso, definire delle regole generali che consentano l'effettivo utilizzo delle misure di semplificazione introdotte dalla richiamata norma di cui all'art. 181 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 11 maggio 2011 avente ad oggetto "Regolamento per la concessione in regime semplificato del suolo pubblico ai pubblici esercizi e alle attività artigianali alimentari in attuazione dell'art. 181 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni e introduzione misure di sostegno";

ritenuto il suo contenuto conforme alla volontà dell'Amministrazione di sostenere il sistema economico cittadino con particolare riferimento ai pubblici esercizi nel massimo rispetto della pubblica e privata sicurezza;

acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Uffici in Staff, Dott. Giovanni Mario Basolu e dal Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;



COMUNE DI ORISTANO

con votazione unanime palese

delibera

1. di prorogare al 31 marzo 2022, per quanto esposto in premessa e nelle more dell'approvazione del regolamento comunale sui dehors, che dovrà avvenire entro il 31 marzo 2022, il termine di validità delle occupazioni del suolo pubblico concesso in regime di procedura semplificata;
2. di dare atto che, dal 1° gennaio sino al 31 marzo 2022, o comunque fino all'approvazione del regolamento comunale sui dehors, viene sospeso il rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione di strutture permanenti ancorché amovibili;
3. di comunicare la presente deliberazione ai Dirigenti dell'Ente per i quali il contenuto dei punti 1 e 2 costituisce formale direttiva;
4. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO